



Area Sviluppo Economico  
Servizio SUAP

Area Ambiente  
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Area Sicurezza  
Servizio Polizia locale

## ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di piazza Bellini e zone limitrofe individuata nell'Allegato 1.

VALIDITA' 2 mesi (6 marzo – 6 maggio 2026)

## IL SINDACO

### Premesso che:

- nella causa civile iscritta al n. 23560/2018 (R.G.A.C.) avente ad oggetto *“immissioni acustiche derivanti da aree pubbliche”* ex art. 844 c.c., instaurata innanzi al Tribunale di Napoli, i ricorrenti, residenti in Napoli nell'area di piazza Bellini e strade limitrofe, lamentano *“un gravissimo perturbamento delle vivibilità delle loro case”* a causa dell'inquinamento acustico causato dall'attività dei locali presenti nell'area;
- con sentenza n. 604/2025 pubblicata il 20.01.2025 il Tribunale di Napoli, X sezione civile, ha condannato il Comune di Napoli *“a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori provenienti da piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità (...)”* e ha condannato, altresì, il comune al risarcimento dei danni in favore degli attori;
- il Comune di Napoli, a seguito di quanto disposto con i provvedimenti di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ritiene di dover adottare azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi.

### Dato atto che:

- con delibera di Giunta comunale n. 358 del 24 luglio 2025 è stata approvata la *“Proposta al Consiglio: linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe”*, in attesa di calendarizzazione da parte della Conferenza dei capigruppo. La citata delibera oltre a contenere linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe, prevedeva in una successiva fase l'adozione di un piano di risanamento *“da movida”* anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di Dipartimenti Universitari, specializzati nel settore, avvalendosi dell'Accordo quadro di collaborazione tra il Comune di Napoli e le Università degli Studi di Napoli *“Federico II”*,

“Parthenope”, “L'Orientale”, “Suor Orsola Benincasa” e “Vanvitelli” per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di cui alla delibera G.C. n. 540/2021;

- nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio della citata delibera, i ricorrenti residenti dell'area hanno presentato ricorso innanzi al Tar avverso il silenzio del Comune (Reg. Ric. n. 6355/2025);
- il ricorso è stato accolto positivamente con sentenza n. 811/2026 del TAR, che ha fissato il termine di 30 giorni per provvedere all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, pena la nomina di un commissario ad acta.

#### **Rilevato che:**

- nel corso del giudizio civile, dall'accertamento tecnico compiuto dal C.T.U. è stato verificato che “il Consulente tecnico d'ufficio (CTU) *“I risultati ottenuti dall'analisi fonometrica effettuata durante le operazioni peritali hanno evidenziato che l'area in cui insistono le unità immobiliari dei ricorrenti, sia in orario diurno che in quello notturno, presenta un clima acustico fortemente caratterizzato dalla presenza umana, dal traffico veicolare e dalla operatività di diverse attività di somministrazione che si sviluppano sia internamente che esternamente ai numerosi locali pubblici presenti nella zona. Le verifiche fonometriche hanno evidenziato che la rumorosità è crescente verso l'orario NOTTURNO, ovvero quanto aumenta in maniera esponenziale l'affluenza antropica: i valori delle immissioni sonore registrati valutati con il “Criterio comparativo” dei 3dB sul rumore di fondo, superano i limiti della “Normale tollerabilità” in tutti i siti analizzati, in orario sia diurno che notturno”* e, pertanto, il contributo più rilevante all'inquinamento acustico è determinato dal contributo antropico degli avventori nei locali pubblici presenti sulle aree interessate.

#### **Dato atto che:**

- con note prot. 122377 del 07.02.2025 e n.292763 del 28.03.2025, l'Amministrazione comunale ha richiesto all'ARPAC l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico nelle zone oggetto di contenzioso, sollecitate per l'urgenza del caso con nota PG/1205829 del 23.12.2025;
- l'Arpac ha disposto l'effettuazione delle prime verifiche acustiche in data 6 febbraio 2026 presso i recettori esposti siti in piazza Bellini e aree limitrofe, di proprietà dei residenti disponibili all'effettuazione delle misure da parte dei tecnici;
- con pec del 26 febbraio 2026, acquisita al protocollo n. 260654, l'ARPAC ha trasmesso le risultanze dei citati monitoraggi acustici effettuati il giorno 06.02.2026 in orario notturno.

#### **Evidenziato che:**

- i rilievi dell'organo tecnico sono corrispondenti a quanto verificato dal CTU nel corso del procedimento civile, in quanto accertano che la sorgente di disturbo acustico è individuata nell'assembramento degli avventori all'esterno dei locali presenti nell'area oggetto di monitoraggio;
- nella relazione dell'ARPAC si legge che, al fine di valutare il rumore residuo, sono state effettuate due misure una presso il recettore abitativo e l'altra, in contemporanea, in luogo privo del contributo dell'attività rumorosa proveniente dalla strada e dalla piazza e che *“Il calcolo del valore differenziale, tra i livelli di rumore ambientale di 71 dBA ed rumore residuo di 51.5 dBA portano ad un valore differenziale di 19.5 dBA, maggiore del limite per l'intervallo temporale notturno (22:00- 06:00) che è di 3 dBA”*;
- dai rilievi effettuati dalle ore 22.00 alle ore 00.23 è stato evidenziato che la sorgente di rumore è definita come *“diffusione di suoni e disturbo da assembramento di persone”* e subisce *“un visibile incremento del disturbo dall'inizio alla fine della misura”*;

- nella relazione si conclude che *“Dai rilievi fonometrici eseguiti, si evidenzia che il valore differenziale di immissione al ricettore supera il limite di 3 dBA (Legge 447/95, DPCM 14/11/97, D.M. Ambiente 16/03/98) per l'intervallo temporale notturno (22:00-06:00)”*.

**Dato atto che:**

- sono state acquisite segnalazioni per presunto inquinamento acustico da parte dei cittadini residenti e le relazioni di servizio trasmesse dalla Polizia Locale;
- la Polizia locale ha censito l'elenco delle attività di somministrazione insistenti nell'area interessata dal giudizio.

**Rilevato che:**

- in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021, l'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- in conformità del vigente Regolamento canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria l'Amministrazione comunale può imporre l'utilizzo del plateatico nel rispetto e nei limiti delle disposizioni regolamentari e di legge;
- la presenza di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari ed anche di esercizi di vicinato rende l'ambito fortemente attrattivo, in particolare nelle ore serali, facilitando il fenomeno della *“movida”*;
- coerentemente alle esigenze di tutela palesate dalla situazione di fatto ed accertate dal CTU e confermate dall'ARPAC e nel rispetto del principio di adeguatezza delle adottande limitazioni alle finalità perseguite, è necessario assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il temperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

**Richiamati:**

- la relazione tecnica del CTU incaricato per il contenzioso relativo a piazza Bellini e aree limitrofe - procedimento R.G. n. 23560/2018;
- la sentenza n. 604/2025 pubblicata il 20.01.2025 del Tribunale civile di Napoli;
- la sentenza Tar Campania n. 811/2026 che dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull'istanza dei residenti reclamanti e l'obbligo dello stesso di concludere il procedimento attraverso l'adozione di una ordinanza ex art. 9 L. 447/1995 atteso che l'amministrazione *“oltretutto già si è attivata per situazioni analoghe – sostenendo anche di aver ottenuto risultati soddisfacenti - e quindi ha anche ormai maturato una specifica esperienza in merito ai provvedimenti adottabili”*;
- la relazione tecnica dell'ARPAC che, nel corso del monitoraggio effettuato in data 06.02.2026 nell'area piazza Bellini e aree limitrofe, ha accertato il superamento del valore di immissione al ricettore, stabilito dal DPCM 14/11/97, in 3 dBA per l'orario notturno (22:00- 06:00), con un visibile incremento del disturbo dall'inizio alla fine della misura.

**Rappresentato che:**

- gli effetti della movida, causati altresì dell'abuso di bevande alcoliche, si accentuano con evidente recrudescenza nelle ore notturne, perdurando finanche sino alle prime ore del mattino, quando i controlli esercitati dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale non possono sortire effetti risolutivi a

causa della evidente sproporzione tra il numero degli avventori dei locali notturni e gli organi deputati al controllo;

- è necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete per i turisti.

**Evidenziato, infine, che** tali misure devono essere adeguate a garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area e riportare le immissioni acustiche entro i limiti soprattutto in orario notturno, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

#### **Visti:**

- l'articolo 9 della legge n. 447/1995 che dispone: *«1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri»;*
- l'art. 50 comma 5 D. lgs. 267/2000 che prevede *«In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».*

#### **Valutato, pertanto, che:**

- ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 9 della L. 447/1995 e richiamati dall'art. 20 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, per l'adozione di una ordinanza sindacale quale rimedio per la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico accertato dagli organi tecnici competenti e volto ad arginare gli effetti della movida, prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all'inibizione delle stesse nell'area individuata, in cui il rumore antropico, causato dall'assembramento di persone nei pressi dei locali, è accertato quale rumore prevalente rispetto ad altre sorgenti di rumore;
- la limitazione oraria è assunta in funzione del monitoraggio acustico effettuato dall'ARPAC e, in particolare della *time history* che mostra un significativo incremento del valore del rumore ambientale a partire dalle ore 22:30.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 616/1977, art. 19;
- il D.Lgs. n. 114/1998;



Area Sviluppo Economico  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

- la legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 447/1995, art. 9;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 10 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione n.160/2019;
- il Piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001.

**Attestato che** il presente provvedimento non contiene dati personali.

**Sentiti** gli Assessori al *Turismo e alle Attività Produttive*, alla *Salute e al Verde* e alla *Polizia locale e alla Legalità*.

La Dirigente del servizio  
**SUAP**

Dott.ssa Antonietta Rubino

La Dirigente del servizio  
**Tutela dell'Ambiente,  
della Salute e del Paesaggio**  
Arch. Giuliana Vespere

Il Comandante  
della **Polizia Locale**

Gen. Ciro Esposito

### **ASSUME**

- il presente provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal Tribunale di Napoli e dalle relazioni tecniche degli organi tecnici di controllo, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:
  - limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare “frequentatori/clienti” e generare fenomeni di “movida” in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
  - limitazioni del rumore antropico generato dall'utilizzo degli spazi di occupazione del suolo pubblico ovvero dei plateatici dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari ragionevoli e adeguate alle finalità perseguite;
  - limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
  - inibizioni parziali delle attività attraverso la chiusura anticipata dei pubblici esercizi.

E per l'effetto

### **ORDINA**

- A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell'area di piazza Bellini e zone limitrofe, individuata nell'Allegato 1:

**Dal 6 marzo al 6 maggio 2026:**

- **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente**
- **l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:**
  - **dalla domenica al giovedì alle ore 00:30 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
  - **il venerdì ed il sabato alle ore 01:30 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
- **l'orario di apertura è consentito dalle ore 06:00 del mattino**

**DEMANDA**

- All'ARPAC di procedere, al termine dei due mesi, a nuove verifiche fonometriche per valutare l'efficacia delle misure;
- Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.

**DISPONE**

- la validità della presente ordinanza per 2 mesi;
- l'intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico nelle aree oggetto della presente ordinanza;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

**DISPONE, altresì,**

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;



Area Sviluppo Economico  
**Servizio SUAP**

Area Ambiente  
**Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

Area Sicurezza  
**Servizio Polizia locale**

- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
- la trasmissione dell'Ordinanza all'ARPAC e all'ASL.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

*Sottoscritta digitalmente da*

**Il Sindaco**  
**Gaetano Manfredi**

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.*